



C.A.P. 83023

COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

Piazza Municipio, n. 1

Tel. 081.8240265 – Fax 081.8240296

www.comune.lauro.av.it - protocollo.lauro@asmepec.it

ORDINANZA NR. 57 del 15/10/2020

Oggetto: Ordinanza n. 54 del 12/10/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento protocolli di sicurezza ed altre misure urgenti di contenimento della diffusione del virus”.Ulteriori modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO

Visto:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art.50 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che, al comma 5, stabilisce che:
“[...] In particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale [...]”;
- l'art 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che, al comma 4,così dispone:
“Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 con cui lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con cui lo stato di emergenza per COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- il D. L. n. 125 del 07/10/2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020”;
- le Ordinanze sindacali, le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania, le Ordinanze del Ministro della salute del 1 e 12 agosto 2020 e del 21 settembre 2020, i DPCM e i DD.LL. adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamate:

- l'Ordinanza sindacale n. 54 del 12/10/2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento protocolli di sicurezza ed altre misure urgenti di contenimento della diffusione del virus";
- l'Ordinanza sindacale n. 55 del 13/12/2020 ad oggetto: "Ordinanza n. 54 del 12/10/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento protocolli di sicurezza ed altre misure urgenti di contenimento della diffusione del virus. Modifiche ed integrazioni";
- l'Ordinanza sindacale n. 56 del 14/10/2020 con la quale è stata disposta la chiusura immediata della scuola elementare – Istituto Comprensivo "B. Croce" fino al 30/10/2020;

Ritenuto necessario apportare delle ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 54 del 12/10/2020, in conformità al DPCM del 13/10/2020 ed alla Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 78 del 14/10/2020;

Nella qualità di Rappresentante della Comunità locale, per far fronte ai casi di emergenza sanitaria, e di Ufficiale di governo, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 12/11/2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica nella Regione Campania,

- 1) la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, che siano adottate tutte le misure organizzative per avviare la didattica a distanza e lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "smart working" o "lavoro agile" o in presenza in servizio per il personale docente e per il personale ATA;
- 2) Le seguenti modifiche alla sopracitata ordinanza n. 54 del 12/10/2020:
 - a) **L'articolo 3** alle parole: "A bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub":

si integra con:

"Tali attività sono consentite:

- Dalle ore 05:00 fino alle ore 24:00 con consumo al tavolo nei giorni venerdì e sabato;
- Dalle ore 05:00 fino alle ore 23:00 con consumazione al tavolo da domenica a giovedì;
- Dalle ore 05:00 fino alle ore 21:00 in assenza di consumo al tavolo.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

- E' fatto divieto di vendita con asporto dopo le ore 21:00, divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze dopo la medesima ora, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Gli esercenti di tali attività di ristorazione sono tenuti ad adottare ogni misura, anche organizzativa, volta sia a limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali, in modo da garantire il rispetto del distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone, sia a scongiurare ogni assembramento anche all'esterno, pena la sospensione delle attività e le ulteriori sanzioni previste, in conformità alle disposizioni regionali e nazionali.

b) L'articolo 7 che prevede "La sospensione con effetto immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machine", comunque denominati, situati all'interno di tutti gli esercizi di rivendita, nonché dei giochi sotto-descritti:

- Superenalotto; superstar, si vince tutto,euro jackpot";

si rettifica come di seguito:

- Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che sia rispettato il Protocollo di Sicurezza Anti-Diffusione SARS-COV-2 della Regione Campania, previsto per tali attività, che si allega al presente provvedimento;

A tal proposito, i gestori delle sale gioco e scommesse hanno l'obbligo di consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche, misurazione della temperatura corporea, vietando l'ingresso ove essa risulti superiore a 37,5° C e di limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone, nonché di scongiurare ogni assembramento anche all'esterno, pena la sospensione dell'attività e le ulteriori sanzioni previste, in conformità alle disposizioni regionali e nazionali.

Si invitano, altresì, i gestori di identificare ogni utenza, registrando e conservando i dati desunti da idoneo documento di identità in corso di validità, compresa l'annotazione della temperatura rilevata.

AVVISA

CHE la presente ordinanza ha carattere di temporaneità, contingibilità ed urgenza e durante la sua efficacia annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;

CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento viene depositato presso il Comando della Polizia Municipale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; lo stesso è reso noto a tutti i destinatari mediante affissione all'Albo pretorio online e viene trasmesso:

- Al Dirigente Regionale della Pubblica Istruzione;
- Al Dirigente Provinciale del Provveditorato agli studi di Avellino – Ambito territoriale Avellino;
- Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "B. Croce";
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Umberto Nobile-Roald Amundsen"
- Alla Prefettura di Avellino;
- Al Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro;
- Al Comandante Stazione Carabinieri di Lauro;
- Alla Tenenza della GdF di Baiano;
- All'ICAM di Lauro;
- Al Presidente della Regione Campania;
- Al Presidente della Provincia di Avellino;
- All'ASL di Avellino;
- Al Comune di Quindici;
- Al Comune di Moschiano;
- Al Comune di Taurano;

- Al Comune di Pago del Vallo di Lauro;
- Al Comune di Domicella;
- Al Comune di Marzano;
- Alla Polizia Locale di Lauro;
- A tutti i titolari di attività di ristorazione, compresi bar e attività consimili, e titolari di attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo che svolgono la propria attività sul territorio comunale.

Il Personale di Polizia Municipale e le FF.OO di cui alla legge n. 121 del 1981 sono incaricati di assicurare il rispetto della presente Ordinanza (Art. 12-D.Lgs. n. 285/92).

Dalla Residenza Municipale 15.10.2020

Il Sindaco

F.to Dott. Antonio Bossone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo